



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 7/2015

Sommario

Premessa	2
Esclusione immediata dai “minimi” con l’acquisizione di partecipazioni	2
Rendiconto finanziario documento obbligatorio a partire dai bilanci 2016	2
Ravvedimento entro i 90 giorni diversificato nel quadro RW	4
Adesione alla voluntary disclosure entro il 30 novembre	4

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

Reggio Calabria - Via Aspromonte, 21 - 89127
Tel: +39 0966.505827 - Fax: +39 0966.507462

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 02 87188002

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Esclusione immediata dai "minimi" con l'acquisizione di partecipazioni

Non possono applicare il regime di vantaggio con imposta sostitutiva al 5% quei soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni professionali¹, ovvero a S.r.l. in regime di trasparenza². Sulla base di quanto indicato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 146/2009, la partecipazione in società di persone o associazioni professionali, ovvero in s.r.l. in regime di trasparenza è incompatibile con l'utilizzo del regime agevolato.

Volendo formulare un esempio attenendosi alla norma sopra citata, il soggetto in regime agevolato che ha acquistato nel 2014 una partecipazione, ad esempio, in una società di persone, dovrebbe fuoriuscire dal regime a partire dall'anno successivo, il 2015. Conseguentemente, a fini dichiarativi, nel modello UNICO relativo all'ultimo anno di applicazione del regime (nel caso, UNICO 2015 PF), dovrebbe compilare oltre al quadro LM, anche l'RH per la partecipazione detenuta. È evidente che il comportamento sopra descritto sarebbe da valutare con riferimento al caso specifico in quanto, pur conforme alla lettera della norma, realizzerebbe ciò che l'Agenzia delle Entrate ha inteso evitare, ossia sottoporre fonti reddituali analoghe a regimi di tassazione differenti per uno stesso periodo.

* * *

Rendiconto finanziario documento obbligatorio a partire dai bilanci 2016

Il Rendiconto finanziario diventerà, insieme allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa, parte integrante del bilancio. A prevederlo è la nuova versione dell'art. 2423 c.c. introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE e che sarà applicabile a partire dai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

¹ Cfr. art. 5 del TUIR.

² Cfr. art. 116 del TUIR.

È, invece, prevista la possibilità di non predisporre il documento in esame per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata³ e per le cosiddette micro-imprese. Quest'ultima categoria è stata introdotta dal D. Lgs. 139/2015 prevedendone una disciplina di bilancio particolarmente semplificata.

Si tratta delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a Euro 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari Euro 350.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 5 unità.

Al Rendiconto finanziario, la cui presentazione, come ribadito dalla relazione ministeriale al decreto bilanci, migliora in modo significativo l'informativa sulla situazione finanziaria della società, è dedicato il nuovo art. 2425-ter c.c. dove si precisa che da tale prospetto devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide e i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci. Come previsto dal relativo principio contabile O.I.C. n. 14, la voce in questione è rappresentata:

- dai depositi bancari e postali,
- dagli assegni
- dal denaro e valori in cassa.

Sono compresi nelle disponibilità liquide anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera. Come accennato, l'art. 2423-ter precisa che nel documento in esame devono essere presentati anche i flussi di cassa relativi all'esercizio precedente. È pertanto opportuno che le società destinatarie del nuovo obbligo comincino ad organizzarsi per raccogliere le informazioni necessarie alla redazione del Rendiconto finanziario già a partire dai bilanci 2015 per essere poi pronte a presentare il prospetto con i dati comparativi nell'esercizio successivo.

* * *

³ Ai sensi del nuovo art. 2435-bis.

Ravvedimento entro i 90 giorni diversificato nel quadro RW

A partire dal modello UNICO 2014, nel quadro RW non si indicano solo gli investimenti e le attività estere, ma si liquidano anche l'IVIE e l'IVAFE⁴, tributi che, prima, andavano dichiarati e liquidati nel quadro RM. Potrebbe accadere che, entro il prossimo 30 settembre, il contribuente, per errore, ometta la compilazione del quadro RW: in tal caso, ciò ha un duplice risvolto sanzionatorio. Ai fini del monitoraggio fiscale, operano le sanzioni dal 3% al 15% per gli importi non indicati, ma in merito a IVIE e IVAFE si applica il regime sanzionatorio delle imposte sui redditi, stante il rinvio dell'art. 19 del DL 201/2011. In ragione delle modifiche apportate all'istituto del ravvedimento operoso e in tema di sanzioni sul monitoraggio fiscale, il contribuente ha tutto l'interesse a ravvedersi entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, quindi entro il 29 dicembre 2015. Detta affermazione deriva dal fatto che ora, se il modulo RW viene presentato entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, c'è una sanzione "fissa" di 258 euro, come prevede l'art. 5 del DL 167/90. Passati i 90 giorni, la sanzione fissa di 258 euro "lascia il posto" a quella percentuale, ben più consistente. Relativamente all'IVIE e all'IVAFE, il discorso è assai diverso: la violazione è quella da dichiarazione infedele di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs. 471/97, dal 100% al 200% della maggiore imposta. Quindi, bisogna versare l'imposta, gli interessi legali e la sanzione del 100% ridotta a 1/9, pari all'11,11%.

* * *

Adesione alla voluntary disclosure entro il 30 novembre

Dopo una lunga attesa, è finalmente ufficiale il differimento dei termini per la presentazione dell'istanza di adesione alla procedura di *voluntary disclosure*. Ricordiamo che si tratta di un'autodenuncia del contribuente che presuppone la totale trasparenza nei confronti del Fisco della propria "posizione" fiscale e che non presume sconti sulle imposte dovute. Questa procedura prevede:

- da un lato, l'emersione spontanea dei capitali detenuti illecitamente all'estero, che ricomprende anche infedeltà dichiarative non connesse alle suddette attività, alla quale conseguono significative attenuazioni delle sanzioni;

⁴ Imposte patrimoniali introdotte dal D.L. n. 201/2011.

- parallelamente, un programma di disclosure c.d. “nazionale”, finalizzato a consentire a tutti i contribuenti, e non solo a coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali, la possibilità di regolarizzare la loro posizione.

Con il provvedimento approvato nella giornata del 29 settembre 2015 dal Consiglio dei Ministri, il termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero viene prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2015. In primo luogo, si rileva che il differimento dei termini non prevede alcun costo aggiuntivo. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, il nuovo testo consente di presentare:

- la prima o unica istanza entro il 30 novembre 2015;
- e di integrarla eventualmente in aumento e presentare le informazioni e la documentazione a corredo della stessa entro il 30 dicembre 2015.

Per effetto dell’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in materia, l’istanza poteva essere modificata fino a 30 giorni dalla data di prima presentazione. Secondo l’impostazione data dalla relazione al decreto modificativo, invece, l’integrazione potrà essere fatta soltanto “in aumento”.

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. *Marco Baggetti*
Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. *Giuseppe Gugliotta*
Giuseppe Gugliotta